

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2008

recante modifica della decisione 2005/338/CE al fine di prorogare la validità dei criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio

[notificata con il numero C(2008) 1128]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/276/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

- (3) In considerazione delle diverse fasi del processo di revisione, è opportuno prorogare di 18 mesi il periodo di validità in questione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/338/CE.

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

- (1) I criteri ecologici di cui alla decisione 2005/338/CE della Commissione, del 14 aprile 2005, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio <sup>(2)</sup>, si applicano fino al 14 aprile 2008.

### Articolo 1

L'articolo 5 della decisione 2005/338/CE è sostituito dal seguente:

- (2) In conformità del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalla decisione 2005/338/CE.

### «Articolo 5

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "servizio di campeggio" e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 ottobre 2009.»

<sup>(1)</sup> GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 108 del 29.4.2005, pag. 67.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2008.

*Per la Commissione*  
Stavros DIMAS  
*Membro della Commissione*

---